

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PARMENIDE" (SAIS01200T)**

Via L. Rinaldi,1- 84078 Vallo della Lucania (SA) - tel. (+39) 0974 – 4147

Codice Fiscale: 84000700652 C.U. UF97M0

Sito web: www.liceoparmenidevallo.edu.it e-mail: sais01200t@istruzione.it pec: sais01200t@pec.istruzione.it

Al sito Web - PNRR

Albo pretorio

Amministrazione Trasparente

Agli atti

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023). Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-37691.
CUP: E74D23003620006.

IMPORTO: € 1.639,34 euro oltre IVA pari a € 2.000,00.**PRESTAZIONI: Servizio specialistico di videomaking per azione di pubblicità PNRR.****CONTRATTO IN SCRITTURA PRIVATA**

L'anno 2025 addì 31 del mese di giugno, si è proceduto a stilare il seguente contratto di acquisto tra:

- il Dirigente Scolastico Dott. **Francesco MASSANOVA**, in qualità di rappresentante legale dell'Istituto in dell'Istituto in epigrafe
e
- il **Sig. Giuseppe Rivello** in qualità di Titolare della ditta individuale **Jepis di Giuseppe Rivello - P. IVA IT04780380657** di seguito anche soltanto **Affidataria**;

PREMESSO

- che l'Istituto in epigrafe non ha al suo interno figure idonee all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- che l'Operatore economico selezionato è risultato adeguato con requisiti tecnici e professionali previsti dal codice dei contratti D. Lgs. 36/2023;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 - Fonti

Le premesse presentate dall'affidatario, costituiscono parte integrante del presente contratto. L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
- della disponibilità dei fondi PNRR finanziati nell'ambito del progetto indicato in oggetto;
- dalla Delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stata approvato al Bilancio il finanziamento relativo al progetto in oggetto
- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici, D.Lgs. 36 del 2023.

Art. 3 - Oggetto e Modalità di espletamento del contratto

Oggetto del presente contratto è il servizio specialistico di videomaking per azione di pubblicità PNRR.

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, NON si richiede la garanzia definitiva in considerazione dell'esiguità dell'importo affidato e della consolidata affidabilità dell'affidatario.

Art. 4 - Durata

Il presente contratto vincola l'affidatario dalla data della sua sottoscrizione fino al termine previsto per la conclusione delle attività di cui all'Articolo 5 del presente contratto.

Art. 5 - Importo e Modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto all'esecutore del presente contratto è pari a quanto indicato in oggetto.

Il corrispettivo verrà liquidato, a titolo di saldo, previa presentazione di regolare fattura secondo il dettaglio seguente:

DESCRIZIONE	Imponibile	IVA%	Importo complessivo
Servizio specialistico di videomaking per azione di pubblicità PNRR	€,1.639,34	22	€ 1.639,34
TOTALE IMPONIBILE			€ 1.639,34

	TOTALE IVA	€ 360,66
TOTALE COMPLESSIVO		€ 2.000,00

Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

L'aggiudicatario si impegna a:

- utilizzare il conto corrente bancario di cui alla dichiarazione agli atti della Scuola dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario;
- riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) indicati in oggetto.
- rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.

Art. 7 Obblighi dell'esecutore del contratto

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, piano di lavoro approvato dall'Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art. 5.

Le sedi interessate dalla progettazione sono quelli dell'Istituto in epigrafe.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste dall'Avviso/Manifestazione di interesse.

L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni.

L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei servizi previsti dal presente contratto, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l'Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.

L'affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest'ultimo ha, in qualità di beneficiario di finanziamento apposito.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell'Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del presente contratto.

Art. 8 - Inadempienze, ritardi e penalità

L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza dei servizi effettuati dall'affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nell'incarico e nel presente contratto, l'Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l'affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Nel caso in cui l'affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso imputabili, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che l'affidatario inadempiente possa pretendere compensi

o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/16, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/16. Il Titolare del Trattamento è il Dirigente Scolastico.

Art. 10 Risoluzione del contratto

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:

- La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136;
- La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l'affidamento del servizio;
- La perdita, in capo all'appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- La violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte del soggetto appaltatore;
- La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- Il contratto si intende automaticamente risolto qualora per i moduli attivati non si raggiunga il numero minimo pari a cinque partecipanti.

Nel caso di risoluzione, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Nel caso di risoluzione, l'Istituto Scolastico può esperire qualsiasi azione

stragiudiziale o giudiziale per attuare il risarcimento del danno subito dall'esecuzione del servizio, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 12 - Cessione del contratto

È fatto divieto di cessione del presente contratto.

Art. 13 - Definizione delle controversie

I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente appaltante della costituzione in mora del professionista.

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro di Vallo della Lucania. È esclusa la clausola arbitrale.

Art. 14 - Disposizioni finali

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente contratto, è dall'Amministrazione affidato e dalla ditta accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

Vallo della Lucania 05/06/2025

Letto, approvato e sottoscritto

**ISTITUTO SCOLASTICO
DIRIGENTE SCOLASTICO**

**IMPRESA
LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE**